

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CERTIFICAZIONE DEI CONTI FEAGA E FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, 2016, 2017
CIG 567844510E

TRA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (di seguito: Ministero o Amministrazione), con sede in Roma, C.F. 97099470581, nella persona del dott. _____ Dirigente in servizio presso la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, giusta delega conferitagli con il decreto direttoriale _____, prot. n. _____ (allegato A), domiciliato per la carica presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

E

XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXX cod. fisc. XXXXXXXXX, partita IVA XXXXXXXXXXXX nella persona del legale rappresentante XXXXXXXXXXXX, Codice fiscale XXXXXXXXXXXX, giusto quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di XXXXXXXXX, datato XXXXXXXXX (allegato B), nel seguito del presente atto denominata anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- il Ministero, per la certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, ha inteso avvalersi dell'attività di una società di revisione contabile;
- con determina a contrarre 5 febbraio 2014 prot. n. 948, come modificata con DD prot. n. 3645 del 16 giugno 2014, il Ministero ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54, 55 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l'indizione di una gara a procedura aperta per **l'affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA E FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2015-2016 E 2017** per un importo pari a 2.595.000,00 IVA esclusa;
- con verbale XX/XX/XXXX prot. n. XXXXXXXXX la commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- il Ministero, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12 comma 1 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha provveduto con atto del XXXXXXXXX, prot. n. XXXXXXXXX, alla aggiudicazione definitiva;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXXXX come da comunicazioni in atti;
- l'Amministrazione ha provveduto alla verifica dell'art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore, giusta provvedimento n. XX/XX/XXXX prot. n. XXXXXXXXX in atti;

- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace, eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo ai sensi del successivo art. 17;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 79 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "C" (Offerta), Allegato "D" (Capitolato tecnico) e l'Allegato "E" (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice appalti) e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- b) dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- c) dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006;
- d) dalle linee direttrici della Commissione UE e dai documenti di lavoro della medesima in materia di certificazione conti organismi pagatori;
- e) dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- f) dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- g) dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in particolare l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1;
- h) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- i) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Ministero.

Il Ministero provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

La prestazione del servizio oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta presentata in sede di gara, nel capitolato, nelle linee direttrici della Commissione europea e nei documenti di lavoro della medesima in materia di certificazione conti organismi pagatori, consente di adempiere ad un obbligo previsto dalla regolamentazione dell'Unione europea. L'appalto comprende tutte le attività necessarie per emettere le relazioni e le certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto dall'Italia nonché eventuali attività suppletive ritenute necessarie dalla Commissione europea ai fini dell'approvazione dei conti degli organismi pagatori italiani.

Nell'espletamento del servizio la società si impegna a impiegare risorse professionali in possesso dei requisiti come indicati nell'offerta tecnica presentata.

Art. 3 Durata del contratto e termini di consegna

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e deve essere prestato per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 e comunque fino alla consegna delle relazioni e certificazioni FEAGA e FEASR, ex art. 5 e 7 del Reg. (CE) n. 885/2006 e dell'eventuale attività suppletiva richiesta dalla Commissione europea per procedere alla liquidazione dei conti, fatta salva la possibilità di ripetizione del servizio ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.

La Società s'impegna ad inviare le relazioni e le certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore, redatti secondo le modalità specifiche della Commissione europea, alla data prefissata, in duplice copia (in formato elettronico e cartaceo) al Ministero e all'Organismo di Coordinamento.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato, nelle linee direttrici della Commissione europea, nei documenti di lavoro della medesima Commissione europea in materia di certificazione conti organismi pagatori e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore s'impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero, dell'Organismo di coordinamento, degli Organismi pagatori (di seguito: Amministrazioni) e dei terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalle Amministrazioni.

Le Amministrazioni e i terzi autorizzati, per le prestazioni sulle quali è previsto lo svolgimento delle attività presso le proprie sedi, metteranno a disposizione dell'Appaltatore i locali, la documentazione e i funzionari e dirigenti necessari allo svolgimento delle medesime.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Amministrazione interessata, almeno il giorno prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere, durante la prestazione del servizio, le modifiche ritenute più opportune al fine d'assicurare la costante rispondenza del servizio reso alle esigenze dell'Amministrazione e alle disposizioni della Commissione UE.

Il Ministero può, altresì, richiedere la rimodulazione della prestazione del servizio, anche in relazione ai fondi disponibili.

Art. 5- Rimborso spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e alla registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, **convertito, con modificazioni, nella legge _____**, le spese sostenute dal Ministero per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sono rimborsate dall'Aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 6 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per la fornitura dei servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, è determinato in € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)- che la quota I.V.A. del 22%, pari a € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), per cui l'importo contrattuale complessivo è pari a € XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.

Per motivi di economicità, il servizio di certificazione può essere ripetuto ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, a condizione che tali servizi siano conformi all'offerta tecnica selezionata nella procedura aperta, mediante ricorso alla procedura negoziata senza bando nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

Il Ministero si riserva, altresì, la facoltà di affidare all'aggiudicatario servizi complementari ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Ministero, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 2 e all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di DURC dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Ministero rinuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 118, comma 8 ultimo periodo del d.lgs. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Ministero si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del d.lgs. 163/2006). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati presso le Amministrazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Ministero.

L'Appaltatore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 9 - Sospensione del Servizio

L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con le Amministrazioni.

L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso il Ministero procede all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

In caso di recesso immotivato e unilaterale dell'appaltatore, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non regolarmente accettati dal Ministero, anche se già sviluppati.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni

Il Ministero è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per la realizzazione di tutte le prestazioni previste nel presente atto. Per esse unico responsabile è l'Appaltatore che assume a proprio carico anche quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi verso cose e/o persone.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni e/o di terzi.

Art. 11 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi, software o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Appaltatore manleverà e terrà indenni le Amministrazioni, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle amministrazioni.

Il Ministero si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore delle Amministrazioni.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al secondo comma, il Ministero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 12 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

L'Appaltatore dovrà richiedere per iscritto alle Amministrazioni l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalle Amministrazioni medesime, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalle Amministrazioni costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

L'Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

L'Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti delle Amministrazioni alle verifiche opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del Ministero di risolvere il presente contratto, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

Art. 13 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il Ministero provvederà, ai sensi dell'art. 118, del d.lgs. 163/2006, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, pertanto l'appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse del Ministero; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del d.lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Ministero, in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui all'articolo 118, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006, qualora lo stesso motivi il mancato invio al Ministero della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal

direttore dell'esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell'esecuzione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.

Art. 14 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.

Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere a Ministero, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge, restando inteso che il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 567844510E al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 567844510E dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha comunicato i seguenti dati:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX: conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX acceso presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: □XXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Art. 15– Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006, in favore del Ministero.

La garanzia ha validità temporale dall'inizio del contratto fino alla liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, previa verifica di conformità del servizio reso, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 9 e 10 del presente contratto.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del d.lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del d.lgs. 163/2006.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del d.lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Ministero. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 567844510E al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17 – Inadempienze, risoluzioni, recesso

Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell'aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di ritardo addebitabile all'aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale al netto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi.

Qualora l'aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica, motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione può non essere accettata dal Ministero. In caso di non accettazione della sostituzione il Ministero ne dà comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sostituzione, si applicherà una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un esperto contabile e di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un Responsabile operativo o di un Esperto informatico.

In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto intimerà entro cinque giorni lavorativi all'aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme.

In ogni caso, l'aggiudicatario dovrà comunicare le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali sopra indicate per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata.

Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non dovesse provvedere, alla scadenza dei termini stessi, ferma restando l'applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto del Ministero al risarcimento del danno.

In tal caso all'aggiudicatario, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà applicato l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

Il Ministero si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Ministero, senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a. r. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) mancata ricostituzione delle cauzioni qualora escusse in tutto o in parte, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;
- b) arbitraria sospensione del servizio decisa unilateralmente dal soggetto aggiudicatario, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero o gli Organismi pagatori;

- c) violazione degli obblighi di riservatezza;
- d) in caso di inadempienze in materia di subappalto, rapporto di lavoro, di divieto di cessione del contratto e di cessione del credito con modalità difformi da quelle consentite contrattualmente;
- e) in caso di modifiche al gruppo di lavoro non comunicate preventivamente all'Amministrazione e da questa ritenute sostanziali e pregiudizievoli della qualità del servizio reso alla Stazione Appaltante;
- f) .

In caso di risoluzione del contratto, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del d.lgs. 163/2006, il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del d.lgs. 163/2006 il Ministero risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

In caso di recesso immotivato e unilaterale dell'aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai servizi non regolarmente accettati dal Ministero, anche se già svolti.

Il Ministero può recedere, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal contratto in qualsiasi momento. In tal caso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di fattura e di documentazione giustificativa del servizio reso.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Ministero ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Ministero potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 o l'esito delle verifiche pendenti richiamate in premessa diano esito negativo.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Ministero che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, lo stesso Ministero potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto.

Art. 18- Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Ministero proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, il Ministero ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una

delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del d.lgs. 163/2006, il Ministero si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 - Quinto d'obbligo e Varianti

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 il Ministero potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Il Ministero potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 6 "importo contrattuale" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

Il Ministero, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento dell'importo di cui all'art. 6 "importo contrattuale" del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del cinque per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Ministero purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto

dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore il ripristino della situazione preesistente.

Art. 20 - Direzione dell'esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione

Il Ministero nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge i compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore; la verifica di conformità, ai sensi dell'art. 314, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è effettuata da apposita commissione ministeriale, prima del pagamento della seconda fattura d'acconto.

Art. 21 - Responsabile del servizio e nominativi del gruppo di lavoro addetto all'esecuzione

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del gruppo di lavoro addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica, motivata richiesta al Ministero appaltante, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal Ministero appaltante, con le modalità previste nel capitolato.

In caso di variazioni, l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare l'elenco dei nominativi del gruppo di lavoro fornito al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 – Verifica di conformità del servizio

Il servizio prestato sarà sottoposto a verifica di conformità, secondo quanto indicato nel capitolato, nelle linee guida e documenti di lavoro della Commissione europea

Le operazioni di verifica saranno effettuate da una commissione incaricata dal Ministero alla presenza di un Rappresentante dell'Appaltatore, sulla base di una relazione di dettaglio sul servizio effettivamente reso predisposta dal Responsabile del servizio, nella quale sono evidenziati eventuali modifiche apportate al progetto di servizio illustrato nell'offerta.

Le risultanze delle verifiche effettuate risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla commissione di verifica e dal Rappresentante dell'Appaltatore in doppio originale per l'Appaltatore e l'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell'appalto, conterrà eventuali rilievi fatti dal Direttore dell'esecuzione e indicherà l'importo da liquidare per il servizio reso.

Art. 23 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 6, l'Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

- 30% dell'importo di aggiudicazione alla chiusura dell'esercizio finanziario (15 ottobre) dopo la presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte nel corso dell'anno finanziario oggetto di certificazione e previo parere favorevole del direttore dell'esecuzione;
- 30% dell'importo di aggiudicazione dopo la presentazione, per l'esercizio finanziario, delle relazioni e delle certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto, previa verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ovvero di apposita commissione nominata ai sensi dell'art.314 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.
- 40% dell'importo di aggiudicazione dopo la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, subordinato all'espletamento di eventuale ulteriore attività suppletiva ritenuta necessaria dalla Commissione europea ai fini dell'approvazione dei conti degli organismi pagatori.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. 567844510E.

In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

L'Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Ministero non produrrà alcun interesse.

Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Ministero applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture dovranno essere intestate al Ministero.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dal Ministero, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicato/i nel precedente art. 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, a partire dal 6 giugno 2014 le fatture potranno essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa.

Art. 24 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Ministero ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Ministero entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 25 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 26 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico al Ministero per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto
Roma li,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea

(XXXXXXXXXXXXXXXXXX) (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)

L'Appaltatore

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXXX della Società XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); Articolo 6 (Importo contrattuale); Articolo 13 (Subappalto); Articolo 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 15 (Cauzione); Articolo 17 (Inadempienze, risoluzioni, recesso); Articolo 18 (Fallimento dell'appaltatore); Articolo 19 (Quinto d'obbligo e Varianti); Articolo 21 (Responsabile del servizio e nominativi del gruppo di lavoro addetto all'esecuzione); Articolo 22 (Verifica di conformità del servizio); Art. 23 (Fatturazioni e pagamenti); Articolo 24 (Obblighi ed adempimenti dell'appaltatore).

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX